



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



COMITATO ITALIANO
INGEGNERIA dell'**INFORMAZIONE**



PIANO TRANSIZIONE 4.0

Agevolazioni, Perizie e Responsabilità

26 Marzo 2021

I rischi e le responsabilità degli Ingegneri

Ing. Simone Francesco Matteo Fedeli

Membro commissione ICT, ordine ingegneri di Fermo

s.fedeli@vesta-corporate.com



Evento organizzato
con la collaborazione della



1. Contesto



Da: Simone Fedeli [mailto:simone.fedeli@gmail.com]

Inviato: venerdì 20 luglio 2018 16:26

A: DP FERMO

Oggetto: Richiesta contatto per seminario ordine ingegneri Fermo

Buongiorno,

faccio parte della commissione Impresa 4.0 dell'ordine degli ingegneri di Fermo, con la quale, in collaborazione con il Consiglio nazionale degli ingegneri, stiamo organizzando il seminario (bozza di programma in allegato) *"Impresa 4.0: fiscalità e controlli, nuove competenze e tecnologie, finanziamenti; cosa cambia nei rapporti tra imprese, professionisti tecnici e non tecnici"*.

E' nostra volontà dare un respiro regionale all'evento, con relatori autorevoli e provenienti dai vari settori interessati (finanza, certificazione, consulenza, asseverazioni, progettazione), e soprattutto offrire una serie di contenuti veramente utili a imprese e professionisti per indirizzare gli investimenti, asseverarli in modo corretto e quindi fruire delle agevolazioni disponibili.

Riteniamo di estremo interesse per tutti gli operatori di filiera la tematica relativa ai profili di rischio di ripera fiscale per errata applicazione della norma sull'iperammortamento, in quanto vorremo informare e formare gli iscritti al nostro ordine, ed i dottori commercialisti che prenderanno parte all'evento, sulle corrette modalità di classificazione ed asseverazione degli investimenti, con particolare focus sulle perizie giurate che gli ingegneri rendono ai loro clienti.

Per tale ragione, gradiremmo un Vostro intervento dal titolo:

" Iperammortamento e Sabatini Ter: applicazione e profili di rischio di ripresa degli incentivi in sede di verifica"

(ovviamente provvisorio ed eventualmente da definire congiuntamente), che darebbe lustro all'evento e soprattutto un utile indirizzo operativo a imprese e professionisti; con la presente vi invitiamo cortesemente a fornirci un nominativo da contattare, per chiarimenti e maggiori dettagli.

Cordiali saluti,



Direzione Regionale Marche

Area di Staff



Spett.le
Ordine Ingegneri Fermo

OGGETTO: Richiesta di intervento al Seminario: “ Impresa 4.0.: fiscalità e controlli, nuove competenze e tecnologie, finanziamenti; cosa cambia nei rapporti tra imprese , professionisti tecnici e non tecnici”.

Gentile Ing. Fedeli,

faccio seguito alla sua mail del 20 luglio per informarLa che questa Direzione Regionale non può attualmente dar seguito alla Sua richiesta.

Per motivi organizzativi e gestionali, infatti, la Direzione Regionale sta orientando al massimo le proprie risorse verso le attività operative di istituto.

Con l'occasione La saluto cordialmente.



**Ministero dello
sviluppo economico**



Vai agli approfondimenti

- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
- Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
- Credito d'imposta formazione 4.0

RAPPORTO
TECNICO

Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0 - Integrazione ed
interconnessione: aspetti principali ed esempi

UNI/TR 11749

OTTOBRE 2020

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente rapporto tecnico specifica le definizioni operative e intende fornire chiarimenti ed **esempi per favorire un'interpretazione condivisibile e convergente** dei requisiti di integrazione ed interconnessione.

Il rapporto tecnico introduce la corretta terminologia e presenta alcune indicazioni sulle principali architetture ed esigenze da analizzare nella implementazione di un sistema integrato e connesso, completato da alcuni casi pratici esemplificativi, nonché i riferimenti agli standard esistenti.

Il progetto si applica nell'ambito della cosiddetta "interconnessione" così come definita dalla Legge n° 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) e s.m.i..

L'ambito di applicazione è quello previsto dalla Legge n° 232/2016 citata in riferimento al principale requisito richiesto per l'agevolazione connessa ai beni materiali ed immateriali nel Piano varato dal Governo come "Industria 4.0" e successivamente evoluto prima in "Impresa 4.0" e poi in "Transizione 4.0". L'agevolazione, nota inizialmente come "iperammortamento", è stata poi trasformata, con la Legge n° 160/2019, in "credito d'imposta".

2. Quanto vale il mercato?

Ragioniamo da ingegneri, anche l'Agenzia delle entrate opera sul mercato e punta ai segmenti (codice tributo) più ricchi

RISOLUZIONE N. 3/E



Roma, 13 gennaio 2021

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178



Transizione 4.0

IPER AMMORTAMENTO E SUPER AMMORTAMENTO SUI BENI IMMATERIALI - SINTESI RISULTATI

(anno fiscale 2017):

GLI INVESTIMENTI:

- **10 miliardi** euro per la componente iper-ammortamento sui beni materiali
- **3,3 miliardi** per la componente super-ammortamento sui beni immateriali

LA PLATEA:

- **15mila imprese** per la componente iper-ammortamento sui beni materiali
- **43mila imprese** per la componente super-ammortamento sui beni immateriali

OLTRE 1 MILIONE DI IMPRESE HANNO UTILIZZATO IL SUPER AMMORTAMENTO SUI BENI MATERIALI

2017

Mercato potenziale del codice tributo



$$10 \text{ G€} * 1,50 * 24\% + 3,3 \text{ G€} * 0,4 * 24\% = 4,08 \text{ G€} + 0,32 \text{ G€} = 4,4 \text{ G€}$$

TERMINI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO					
Anno d'imposta	Anno presentazione dichiarazione	Termine Accertamento se la dichiarazione è stata presentata	Termine Accertamento se in caso di dichiarazione omessa	In caso di violazioni penali	
				Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa
2009	2010	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2018	31/12/2020 *
2010	2011	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2019	31/12/2021
2011	2012	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2020 *	31/12/2022
2012	2013	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2021	31/12/2023
2013	2014	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2022	31/12/2024
2014	2015	31/12/2019	31/12/2020 *	31/12/2023	31/12/2025
2015	2016	31/12/2020 *	31/12/2021	31/12/2024	31/12/2026
2016	2017	31/12/2022	31/12/2024		
2017	2018	31/12/2023	31/12/2025		
Termini aggiornati con il DL 34/2020 – art. 157					



Ministero dello Sviluppo Economico

Le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico.


In proposito, si ricorda che i soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.

Nei casi, invece, in cui i dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del citato Ministero limitandosi a conservarlo, senza presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate (ad esempio, si chiede se una macchina con determinate caratteristiche sia ammissibile all'agevolazione).

L. 30/12/2020, N. 178

Art. 1. - Comma 1062

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate **può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere**. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati **con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico** nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.



1

Meno di 2 anni per avviare un dialogo con il MiSE per concordare le regole di ingaggio: sfruttiamo bene questo tempo!

2

L'Agenzia delle entrate «**deve!**», non «**può**», richiedere il parere del MiSE (memo: R&D)

3

La convenzione AdE/MiSE dovrebbe essere resa pubblica

4

La scelta dei «**soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche**» dovrebbe essere trasparente e concordata

L. 27/07/2000, N. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 11 - Diritto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'[articolo 31 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), introdotto dall'[articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#) e di cui all'[articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#);

b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5

Nel dubbio, presentare sempre richiesta di chiarimento al MiSE e, in caso di mancata risposta, mettere nel cassetto la PEC !




Ministero dello sviluppo economico

Contatti

Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le PMI
Divisione IV - Politiche per l'innovazione e per la riqualificazione dei territori in crisi
Ministero dello Sviluppo Economico
e-mail: transizione4.0@mise.gov.it

3. Perizia o polizza?



**La certezza del cliente:
il perito ha sbagliato!**

Nessun problema: paga la polizza!

1. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA

1.1 COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI

L'ASSICURATO - ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1913, 1914, 1915 Codice Civile - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:

i. qualsiasi **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** a lui presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA (se concessa);

ii. qualsiasi **intenzione formalizzata da un TERZO** durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA (se concessa) di ritenerlo responsabile di un ERRORE;

iii. qualsiasi **CIRCOSTANZA** di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA (se concessa), che possa dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Solo relativamente ai punti (ii) e (iii), se tale comunicazione viene effettuata dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA (se concessa), qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA (se concessa).

1.2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenerne **COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.**

I **legali e periti scelti dall'ASSICURATO** per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO **dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.** L'ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.

Gli ASSICURATORI potranno assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne avranno interesse.

Domanda di un collega di interesse generale

«In caso di soccombenza del cliente nel contenzioso tributario contro l'Agenzia delle entrate, **la polizza RC professionale ripaga solo le sanzioni e gli interessi o anche il valore del credito di imposta?**»

E' stato interpellato uno dei maggiori gruppi nazionali di brokeraggio assicurativo, che ha fornito questi riscontri, da intendersi come **opinioni e che non costituiscono in alcun modo un parere professionale**

Quando il **committente** informa il professionista **di aver ricevuto una richiesta di documentazione** dall'Agenzia delle entrate, **sebbene non sia in corso alcun procedimento** nei confronti del cliente, sarebbe **buona pratica** - ma **non è obbligatorio** - che il professionista apra una c.d. "***circostanza***" sulla propria polizza: cioè comunichi all'assicuratore il fatto che è stato informato dal proprio committente della richiesta di documentazione elevata da AdE, senza che per il momento vi sia un contenzioso aperto.

Quando il committente informa il professionista di **aver ricevuto un avviso di accertamento** da parte dell'Agenzia delle entrate, il professionista **ha l'obbligo di inviare una comunicazione** al broker o alla compagnia, **se vuole vedersi coperto l'eventuale danno.**

In caso di **soccombenza del committente nel giudizio tributario** contro l'Agenzia delle entrate, o in caso di **accordo stragiudiziale tra le parti** (se la materia lo consente), **l'eventuale errore professionale** commesso nella redazione della perizia **non è comunque provato** e il committente **deve avviare un contenzioso contro il professionista** per dimostrare il suo errore e potersi quindi rivalere sulla polizza.

In caso di soccombenza del professionista nel contenzioso con il cliente (ciò avviene se il **CTU dichiara che il perito ha commesso un errore professionale**), la polizza RC professionale **copre le sanzioni e gli interessi** richiesti dall'Agenzia delle entrate e pagati dal cliente, ma **NON il valore del credito di imposta, se è evidente che il cliente avrebbe comunque acquistato il bene in assenza del parere del professionista**

Il cliente infatti avrebbe comunque dovuto pagare le imposte per tale valore, poiché la perizia asseverata è un parere di seconda parte che viene reso dal professionista per classificare il bene e **non per indirizzare la decisione del cliente di acquistare o non acquistare il bene.**

8

L'errore sarebbe di interpretazione e potenzialmente seriale: diminuire le franchigie della RC professionale

9

Per valori alti dei beni da periziare, stipulare una polizza «single project» con beneficiario unico il cliente

10

Informare e consultare immediatamente il proprio broker o la propria compagnia, quando si viene a conoscenza di qualsiasi circostanza che potrebbe comportare in futuro una richiesta di risarcimento

4. Interpretazioni? No, definizioni (1)

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017



Ministero dello Sviluppo Economico

I contenuti dell'analisi tecnica devono essere i seguenti:

- descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione che ne dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi **componenti e accessori** (così come risultante dalle fatture o dai documenti di *leasing*);

7) **Ulteriori chiarimenti in materia di attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile**

RISOLUZIONE N. 152/E



Ulteriore tematica sulla quale sono stati prospettati dubbi interpretativi è quella che riguarda il trattamento, ai fini dell'individuazione degli investimenti rilevanti, delle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile.

Tuttavia, si ritiene che gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale.

tabella Ateco purché si trattasse di cespiti "indispensabili", vale a dire assolutamente necessari al funzionamento del bene classificato nella divisione 28 e costituenti, al contempo, normale dotazione del bene principale.



Circolare 23 maggio 2018, n. 177355

6) Trattamento ai fini dell'iper ammortamento degli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi

In numerose istanze presentate alla scrivente è stato chiesto di fornire ulteriori chiarimenti in merito al trattamento ai fini dell'iper ammortamento degli "impianti tecnici di servizio" e cioè, più precisamente, di quegli impianti, di per sé non produttivi, ma che risultano strettamente necessari al funzionamento della macchina o dell'impianto nuovi oggetto di agevolazione, tra i quali assumono particolare rilevanza, ad esempio, gli impianti di alimentazione di vettori energetici primari e secondari, energia elettrica, gas, aria compressa. L'installazione di una nuova macchina o di un impianto iperammortizzabile (anche in contesti produttivi esistenti), infatti, può rendere necessario procedere a nuova realizzazione, integrazione e/o ampliamento di tali impianti tecnici di servizio.

Si osserva, anzitutto, che in determinati casi (come quello rientrante nella fattispecie oggetto della FAQ), gli elementi impiantistici di servizio indispensabili di nuova realizzazione sono a esclusivo uso della macchina o dell'impianto asserviti, consentendo, in concreto una corretta e precisa individuazione e determinazione dei costi sostenuti per essi.

esistente i trasformatori MT-BT in cabina di trasformazione). In queste ipotesi, si ritiene possibile ammettere al beneficio dell'iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili. Per cui, nel caso di sostituzione di componenti destinati ad alimentare servizi anche di macchine e impianti preesistenti o nuovi ma non iperammortizzabili, occorrerà individuare correttamente la quota del costo sostenuto per la sostituzione/integrazione del componente proporzionalmente riferibile all'investimento che beneficia dell'iper ammortamento in ragione della percentuale di "servizio" a esso fornito, rispetto al servizio totale disponibile. Si

Roma, 15/12/2017

bene). Al riguardo si precisa che, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell'iper ammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e che per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa.

PRINCIPI CONTABILI

Immobilizzazioni materiali



Costo d'acquisto

35. Il valore originario delle immobilizzazioni materiali è pari al costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene.
36. Il costo effettivamente sostenuto include l'onere per l'imposta sul valore aggiunto sostenuto se la società opera in regime di IVA indetraibile. Gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo.

Costi accessori d'acquisto

37. Il costo d'acquisto comprende anche i costi accessori.
38. Alcuni costi accessori d'acquisto che concorrono a formare il costo iniziale delle immobilizzazioni sono, a puro titolo esemplificativo:

b) per gli impianti e i macchinari: i costi di progettazione; i trasporti; i dazi su importazione; i costi di installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto;

Sempre in tema di oneri accessori rilevanti ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili, si ritiene opportuno segnalare che il **costo della perizia giurata o dell'attestazione di conformità non assume rilevanza** comunque, ai fini della agevolazione in questione, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale.

4. Interpretazioni? No, definizioni (2)

Domanda

«Una betoniera rientra tra i beni materiali dell'Allegato A?»





Ministero dello Sviluppo Economico

11. macchine, anche motrici e operatrici (sono comprese, per esempio, macchine per l'agricoltura 4.0, quali tutte le trattrici e le macchine agricole – portate, trainate e semoventi – che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all'utilizzo di elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di controllo; sono, inoltre, inclusi dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e droni), **strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi** (es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale), **dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati** (es. manipolatori industriali, sistemi di pallettizzazione e dispositivi *pick and place*), **AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio sistemi attivi come RFID, sistemi passivi come ad esempio QR code, visori e sistemi di visione e mecatronici)**. Si precisa che l'espressione "macchine motrici" non include i veicoli ai sensi della definizione di cui all'art. 1 della Direttiva 70/156/CEE;

L'Articolo 1 della Direttiva 70/156/CEE è il seguente:

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Circolare 23 maggio 2018, n. 177355

1) Chiarimenti in materia di guida automatica e semiautomatica richiesta per taluni beni ricompresi nella voce “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione...” (allegato A, primo gruppo-punto 11)

contenute nei precedenti documenti di prassi in tema di guida automatica e semiautomatica.

Al riguardo, al fine di eliminare possibili incertezze applicative, è opportuno anzitutto evidenziare che la caratteristica in questione deve intendersi necessaria non per tutti i beni ricompresi nel citato punto 11 del primo gruppo dell'allegato A, ma solo per quelli qualificabili come “macchine mobili”, ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

In base a tale documento – cd. direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”, nella quale è stata rifiuta la precedente direttiva 70/156/CE – si definisce “macchina mobile [...] ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili”.

La succitata Direttiva 47/2007/CE all'Articolo 3 "Definizioni" fornisce le seguenti definizioni:

- 11) «veicolo a motore», ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

- 12) «rimorchio», ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

«Il quesito posto riguarda l'applicabilità del credito d'imposta nella misura del 40 per cento, previsto dal comma 189 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, in relazione a investimenti aventi a oggetto beni quali "autobetoniere o autobetoniere con pompa" e cioè i mezzi utilizzati nel settore delle costruzioni per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che, nella generalità dei modelli disponibili in commercio, risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (c.d. "autotelaio") e da una componente "macchina" (attrezzatura) installata su di essa, rappresentata principalmente da un tamburo rotante (c.d. "betoniera") o dall'insieme di tamburo rotante e gruppo di pompaggio (c.d. "betoniera con pompa" o "betonpompa").

In linea con tale impostazione di prassi e come peraltro già chiarito dallo scrivente ufficio in relazione a fattispecie analoghe, l'applicazione del credito d'imposta di cui al citato comma 189 dell'art. 1 alla legge n. 160 del 2019 deve intendersi applicabile, nel caso di specie, al costo riferibile alla sola componente "betoniera" (o "betoniera con pompa") e non anche alla componente "autoveicolo"; fermo restando, con riferimento a quest'ultima componente, l'applicazione del credito d'imposta di cui al comma 188 dell'art. 1 alla medesima legge n. 160.

Da ultimo, si ritiene opportuno ricordare che l'applicazione del credito d'imposta di cui al richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.

4. Interpretazioni? No, definizioni (3)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750

Oggetto: Indicazioni per l'adempimento documentale previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione del cd. iper ammortamento)

Tale ordine di considerazioni appare particolarmente importante ai fini in esame, poiché la natura delle verifiche richieste dalla norma si riflette anche sul contenuto della perizia/attestazione

o, più precisamente, sulla distinzione, nell'ambito del documento finale, tra i contenuti che costituiscono propriamente il risultato dell'attività tecnica svolta dal professionista o dall'ente incaricato e ai quali si ricollega l'assunzione di responsabilità da parte di tali soggetti e gli altri contenuti pur sempre concernenti gli investimenti agevolabili e ugualmente da indicare nella perizia. Il riferimento, in particolare, è, ad esempio: alla determinazione del costo fiscale rilevante o alla sua imputazione secondo le regole della competenza al periodo d'imposta agevolabile o, ancora, alle modalità di acquisizione dei beni (compravendita, appalto, leasing, etc...). In relazione

ancora, alle modalità di acquisizione dei beni (compravendita, appalto, leasing, etc...). In relazione a tali contenuti, il professionista o l'ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia/attestato le indicazioni e le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi (e, se del caso, di controllo) dell'impresa, che ne assumerà quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali. In altri termini, la perizia giurata o l'attestazione di conformità non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell'agevolazione. Inoltre, stante il chiaro dettato letterale del richiamato comma 11, si precisa che tra le verifiche tecniche richieste al perito o all'ente di certificazione non rientra quella concernente il requisito della "novità" dei beni oggetto d'investimento: anche in questo caso, infatti, si tratta di un presupposto per l'applicabilità del beneficio e la cui asserzione ricade sotto l'esclusiva e diretta responsabilità dell'impresa beneficiaria.

ALLEGATO 1: Modello di perizia per beni compresi nell'Allegato A – PRIMO GRUPPO

ID_Perizia: nnnnnnn
Protocollo_AnTecBS: ZZZZZZZ
Protocollo_AnTecEU: YYYYYYY

LOGO
AZIENDA

RAGIONE SOCIALE

Indirizzo 1

Indirizzo 2

P.IVA 123456789012

Perizia Tecnica Giurata ex art. 1, comma 11 della legge 232/2016

BENE MATERIALE

composto da

XXXXX
XXXX
XXXXXX

PREMESSO

che la società sopra menzionata dichiara:

- di aver effettuato investimenti ammessi all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 232 del 2017, così come indicati nella documentazione e nei contratti di acquisto di cui ho preso visione;
- che i costi di tali investimenti sono imputabili ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR al periodo d'imposta agevolabile, sono stati determinati secondo corretti criteri fiscali e contabili e sono stati correttamente iscritti in bilancio e nel libro cespiti;
- che gli investimenti effettuati rispondono al requisito della novità richiesto dalla norma agevolativa, così come precisato nelle istruzioni dettate dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 30 marzo 2017;

ATTESTA

- **asseverata**: il professionista non solo esegue l'analisi tecnica, ma attesta la veridicità delle informazioni ivi contenute sotto la propria responsabilità;

«*ho preso visione*» della documentazione: ne sto anche attestando la veridicità?

Il bene è stato
MESSO IN FUNZIONE il gg/mm/aaaa

Il bene è stato
INTERCONNESSO NEL 2017 2018 2019 2020

L'INTERCONNESSIONE è stata verificata in data GG/MM/AA.

Preso atto che il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori) rilevante ai fini dell'agevolazione, così come indicato dalla società stessa, è pari a un importo lordo complessivo di euro: **x.xxx.xxx,xx**

«*preso atto*»: ne sto anche attestando la veridicità?
Se niente aggiunge al contenuto tecnico e non è responsabilità del perito, perché prenderne atto?

13

Non dare niente per scontato, aggiornare sempre la documentazione in relazione alle nuove previsioni di legge ed eliminare tutto ciò che non è necessario e non è contemplato nell'oggetto dell'incarico!

5. Sicurezza a 360°

5. La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di **sicurezza**, salute e igiene del lavoro” specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore.

- **software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).** Alcuni esempi sono i sistemi di controllo degli accessi al sistema informatico, i sistemi di monitoraggio del traffico dati, i sistemi di criptazione dei dati e dei canali di trasmissione, sistemi di gestione della *privacy* e sicurezza dei dati sensibili, sistemi per l'interazione sicura degli oggetti;

D.L. 21/09/2019, n. 105



Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Art. 1. - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori **pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato** e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Attenzione agli impianti!





6. Allegato A e Allegato B

Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con *laser* e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, *waterjet*, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- *robot*, *robot* collaborativi e sistemi multi-*robot*,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*),
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnostici e/o controllo in remoto,
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni *ser* di sensori e adattività alle derive di processo,
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" i seguenti:

- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni *report* di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
- dispositivi intelligenti per il *test* delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – *Radio Frequency Identification*),
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insieme delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),

- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
- dispositivi *wearable*, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e *virtual reality*,
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, *Big Data Analytics*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/*fieldbus*, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del *cloud computing*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (*Industrial Internet of Things*) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il *dispatching* delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain* (*cloud computing*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *industrial analytics* dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei *big data* provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (*Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting*),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *artificial intelligence & machine learning* che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,



I CONSIGLIO
NAZIONALE
INGEGNERI

I C3i
COMITATO ITALIANO
INGEGNERIA
INFORMAZIONE

14

Gli allegati si riferiscono ad un testo di legge superato da tempo negli obiettivi, anche grazie all'estensione dei benefici alle attività non strettamente produttive o manifatturiere: sarebbe opportuno aggiornare gli allegati

15

Gli elenchi escludono, non sono e non possono mai essere esaustivi ed inducono ad interpretazioni e forzature: sono davvero necessari, quando i requisiti sono stabiliti?

7. Conclusioni (personalissime...!)



L' «interpretabilità» impone sempre la prudenza



Piaccia o no, le perizie sono una bomba o orologeria



Non tutto dipenderà dalla prudenza e dalla competenza del perito: contro le conseguenze per la categoria dell'azione che sarà avviata dell'Agenzia delle entrate, sarà fondamentale la partita che il **CNI** ed il **C3I** vorranno giocare con il **MiSE**



Tempus fugit...

Grazie a voi tutti dell'attenzione



Simone Francesco Fedeli

s.fedeli@vesta-corporate.com